Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 24 gennaio — **Numero 19**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 21; trimestre L. 18
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

SOMMARIO - *Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1921 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta — Avviso di spedizione di atti del Governo* — ERRATA-CORRIGE — REGIO DECRETO *12 dicembre 1920, n. 1910, che abroga quello 6 ottobre 1919, n. 2175, e modifica il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, relativamente alle indennità spettanti ai membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica e della Giunta del Consiglio stesso* — REGIO DECRETO *26 dicembre 1920, n. 1916, che stabilisce la diaria e le indennità da corrispondersi ai componenti del Collegio consultivo dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato e non residenti in Roma* — REGIO DECRETO-LEGGE *16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'Ufficio di verifica e compensazione, istituito con R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizoni del trattato stesso* — REGI DECRETI *nn. 1912, e 1913 riflettenti erezione in ente morale e trasformazione di Istituto.*

R. Ufficio di gestione e vendita leggi e decreti del Regno

AVVISO

NORME per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1921, e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1921, sono stabiliti in lire **novanta**, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, ed in lire **novantasei**, comprese pure le spese di posta, per i privati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla Raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'« Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno - via Giulia n. 52 - in Roma »*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *cent. 5 o 10*, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato *A*, del T. U., approvato con decreto-legge L. 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge L. 1 agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza del l'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo e della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1921, è stabilito in lire **cento**. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di *lire diciotto* e di *centesimi cinquanta*, il prezzo di ciascuna puntata.

Gli atti in fogli sciolti della Raccolta dello stesso anno 1921, saranno venduti ai prezzi seguenti:

Atti da una a quattro pagine . . . L. 0,25.
Atti da cinque ad otto pagine . . . » 0,35.
Atti da nove a dodici pagine . . . » 0,45.
Atti da tredici a sedici pagine . . . » 0,50.

Il prezzo degli Atti oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando per un sedicesimo anche le frazioni di sedicesimo.

Infine, i prezzi di vendita degli Atti di Governo, stampati dall'anno 1861 all'anno 1920 inclusivamente, sono stabiliti come segue:

Ciascuna Raccolta completa L. 36.
Ciascun volume separato . . » 7.
Ciascuna puntata . . . . . » 0,50.

Il prezzo degli Atti in fogli sciolti degli anni suddetti è quello stesso fissato per gli Atti del 1921.

AVVISO

di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1920 dal n. 602 al n. 900 — più i numeri 902 — 905 — 906 — 908 — 913 — 914 — 916 — 918 — 919 — 950 — 999 — 1007 — 1079 — 1085 — 1087 — 1092 — 1094 — 1101 — che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione; meno i numeri 601 — 603 — 604 — 606 — 607 — 608 — 625 — 627 — 631 — 643 — 646 — 652 — 653 — 659 — 664 — 676 — 691 — 778 — 789 spediti precedentemente e meno ancora i numeri 610 — 611 — 613 — 617 — 635 — 644 — 645 — 647 — 656 — 666 — 667 — 670 — 671 — 672 — 674 — 675 — 677 — 678 — 679 — 684 — 685 — 686 — 687 — 689 — 690 — 701 — 704 — 705 — 706 — 708 — 709 — 717 — 718 — 720 — 721 — 722 — 723 — 733 — 734 — 735 — 736 — 744 — 745 — 746 — 763 — 764 — 771 — 785 — 786 — 811 — 812 — 819 — 826 — 828 — 829 — 830 — 831 — 832 — 833 — 834 — 836 — 837 — 840 — 841 — 846 — 847 — 848 — 885 — 886 — 887 — 888 — 889 — 893 — 894. — 895 — 896 — 897 — 898 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al Regio ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta la disposizione dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non saranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

Errata-corrige.

Per inesattezza della copia trasmessaci, nella pianta organica del personale dell'ufficio della Direzione dell'esercizio della navigazione di Stato, annessa al R. decreto 25 novembre 1920, n. 1634, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 di detto anno, sotto l'intestazione « Personale subalterno » sono stati confusi, tanto il personale ausiliario quanto il detto personale subalterno, i quali, invece, nel testo originale, sono tra loro distinti in due diverse categorie comprendenti la prima il grado 8°, aiutante capo, e gli altri gradi seguenti fino a quello di scrivana inclusivo; l'altra tutti i gradi successivi da usciere capo ad inserviente; e, quindi: alla intestazione *Personale subalterno* va sostituita l'intestazione *Personale ausiliario*, che erasi omessa, e la intestazione *Personale subalterno*, va posta prima del grado 12°, usciere capo e ripartitore.

Il numero* 1910 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, con il quale vengono portate modificazioni al regolamento del Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il decreto del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, in data 24 gennaio 1919 in esecuzione dell'art. 12 del precitato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Veduto il Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2175;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato il precitato Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 2175.

Art. 2.

Agli articoli 22 e 23 del citato decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1957, è sostituito il seguente:

Al vice presidente del Consiglio superiore di P. I, e ai presidenti delle sezioni della Giunta del detto consiglio è assegnata la retribuzione annua di L. 1000. A ciascuno dei membri del Consiglio predetto e della Giunta del Consiglio stesso è corrisposto per ogni tornata un gettone di presenza di L. 10 che viene computato per ciascun giorno di adunanza, anche se nelle medesime giornate il Consiglio o la Giunta abbia tenute più riunioni.

Ai membri del Consiglio e della Giunta, che non appartengono all'Amministrazione dello Stato e non siano residenti in Roma, è dovuta inoltre una indennità di L. 30 al giorno per il tempo durante il quale funziona la Giunta e il Consiglio, computando agli effetti della indennità il giorno precedente a quello della convocazione e il giorno successivo all'ultima seduta.

Quando la distanza dal luogo di provenienza sia superiore a 400 chilometri o la provenienza sia dalle isole di Sicilia o di Sardegna, la decorrenza della indennità è invece di due giorni prima e due giorni dopo i termini ora detti. Spetta inoltre il rimborso della spesa di viaggio in 1ª classe aumentato di due decimi, e un compenso di L. 1 a chilometro per il percorso sulle vie ordinarie.

Ai membri invece che appartengono all'Amministrazione dello Stato non residenti in Roma spettano le indennità e il rimborso di spese di viaggio determinati dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1919, n. 1311, computati come sopra.

Ai componenti delle sezioni della Giunta del predetto Consiglio superiore spetta inoltre la retribuzione annua di L. 500.

Art. 3.

Le norme stabilite nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo precedente saranno applicate per la liquidazione delle

indennità giornaliere ed il rimborso della spesa di viaggio a favore delle persone chiamate a far parte di Commissioni giudicatrici di concorsi universitari e in genere di Commissioni in servizio dell'istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1916 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 15 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto del 9 aprile 1911, n. 330;

Visto il regolamento per la esecuzione del detto testo unico, approvato con decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1911, n. 1270;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 18 novembre 1915, n. 1625;

Visto il decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1915, n. 1862, ed il successivo decreto Luogotenenziale del 14 settembre 1918, n. 1311;

Ritenuto che la diaria giornaliera corrisposta nella misura di L. 20, ai membri del Collegio consultivo dei periti doganali estranei, alla Amministrazione dello Stato, e non residenti in Roma è del tutto insufficiente per sopperire alla spesa di alloggio e di vitto nella capitale e che è necessario di adeguatamente aumentarla per dar modo al Collegio medesimo di funzionare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La diaria da corrispondere ai componenti del Collegio consultivo dei periti doganali estranei alle Amministrazioni dello Stato, e non residenti in Roma, fissata nella misura di L. 20 dal due. comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862, è portata a L. 30.

Nei casi previsti dalla seconda parte del primo comma del citato art. 2 dello stesso decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1862, le indennità di viaggio e di soggiorno nonchè la diaria, nella misura qui sopra stabilita, sono corrisposte ai componenti del predetto Collegio, in più della indennità ad essi dovuta per ciascun giorno di adunanza alla quale prendano parte, a norma del primo comma dell'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1915 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il trattato di pace con l'Austria firmato a S. Germano il 10 settembre 1919;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che detta norme per l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con gli Stati nemici;

Visto il R. decreto 2 maggio 1920, da convertirsi in legge che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e compensazione previsto dalla sezione III, parte X del Trattato di pace con la Germania firmato a Versaglia il 28 giugno 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e con i ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Ufficio di verifica e compensazione istituito con R. decreto 2 maggio 1920, n. 695, sono affidate, con effetto dal 13 novembre 1920, le operazioni contemplate dall'articolo 248 del trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso connesse con l'articolo medesimo.

Le ora dette operazioni devono svolgersi distintamente da quelle che l'Ufficio è tenuto a compiere in esecuzione dell'art. 296 del Trattato di pace con la Germania.

Art. 2.

Il Governo del Re ha facoltà di stipulare accordi con

il Governo austriaco per quanto riguarda le modalità attinenti alle operazioni mentovato nell'articolo precedente; procurando in ispecie di facilitare ai creditori italiani il ricupero diretto dei propri averi dai rispettivi debitori austriaci.

In base a tali accordi è riservato al Governo del Re di modificare e integrare le disposizioni contenute nell'anzidetto R. decreto 2 maggio 1920, n. 695.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1912. Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'istituto autonomo per le case popolari di Concordia (Modena), viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1913. Regio decreto 30 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, la scuola pratica agricola femminile di Niguarda (Milano), dal 1° gennaio 1921, viene trasformata in Istituto consorziale autonomo col concorso dello Stato e della Provincia.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monteforte d'Alpone (Verona).

SIRE!

Nelle elezioni seguite a Monteforte d'Alpone il 10 ottobre u. s. nessuno dei partiti contendenti riuscì ad avere sull'altro una decisa prevalenza; sicchè gli eletti, riconosciuta la impossibilità di costituire un'Amministrazione vitale, nella prima adunanza hanno rassegnato in massa le dimissioni.

In tali condizioni il prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Essendo, però, riusciti vani anche i tentativi di quest'ultimo per un accordo tra i diversi gruppi, dei quali è risultato formato il Consiglio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio stesso, non potendosi contare su un diverso e miglior risultato da una immediata riconvocazione dei comizi elettorali.

Al che, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 corrente, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giovanni Battista Chiericoni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Vista la richiesta, 10 maggio-25 giugno 1920, del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, concernente l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera stessa, dei fondi intestati agli eredi Del Drago, Don Giovanni, Don Luigi, Don Francesco fu Filippo, Don Alfonso, Don Urbano, Don Rodolfo, Donna Maria Cristina fu Ferdinando, siti in comune di Trevignano (Roma); denominati Prato Lungo, Quarto di Mezzo, Fosso della Casa, Moscano, Gaioletta, Fosso del Piano, Li Prati, Possessione, La Piana, Il Pero, Acquarello, ecc., confinanti a nord e ad est con la via provinciale e proprietà Del Drago, a sud col lago di Bracciano, e ad ovest col fosso del Pianoro, per la estensione complessiva di ettari 56,90,70, e distinti nel catasto di Bracciano, coi mappali seguenti: Sez. II nn. 1 sub. 1 — 1 sub. 2 — 8 — 9 — 230 sub. 1 — 230 sub. 2 — 210 sub. 1 — 210 sub. 2 — 211 — 229 — 10 — 2 sub. 1 — 2 sub. 2 — 4 — 5 — 6 — 22 sub. 1 — 22 sub. 2 — 24 — 131 sub. 1 — 131 sub. 2 — 136 — 137 — 139 — 140 — 141 sub. 1 — 141 sub. 2 — 142 — 143 — 144 — 151 — 152 — 161 — 162 — 163 — 164 — 167 — 168 — 172 sub. 1 — 172 sub. 2 — 174 — 197 — 198 — 199 sub. 1 — 199 sub. 2 — 200 sub. 1 — 200 sub. 2 — 204 sub. 1 — 204 sub. 2 — 213 — 214 — 282 sub. 1 — 282 sub. 2 — 149 — 129 sub. 1 — 129 sub. 2 — 146 — 148 — 157 — 158 sub. 1 — 158 sub. 2 — 175 — 176 — 190 — 191 — 192 — 195 sub. 1 — 195 sub. 2 — 203 sub. 1 — 203 sub. 2 — 207 — 208 — 209 — 221 — 241 — 242 — 243 — 244 — 246 — 247 — 398.

Considerato che la richiesta è fatta in base all'art. 9, n. 3, ed all'art. 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

Viste le deduzioni, prodotte in opposizione alla richiesta dai rap-

presentanti dei proprietari, sotto le date 30 maggio, 18 luglio e 20 ottobre 1920 e la documentazione relativa.

Udita la relazione del Commissario gr. uff. prof. Brizi

Il Collegio non ha dubbio che si tratti di terreni atti ad importanti trasformazioni colturali, come appunto vuole il titolo giuridico, che l'Opera nazionale pone a base della propria richiesta. E per vero, si tratta quasi totalmente di terre pianeggianti, di origine vulcanica, sciolte, profonde, molto fertili, di facile accesso: esse non sono alberate ad eccezione di una zona, e sono tradizionalmente coltivate col turno locale di terzeria, ad eccezione di piccole superficie che furono anche coltivate ad ortaglie, ed in questo ultimo anno il terreno fu invaso da una Cooperativa agricola e da essa coltivato a cereali.

D'altra parte, niun dubbio che il piano di trasformazione che l'Opera disegna, è che essenzialmente si basa sull'alberatura, con viti a filari e fruttiferi vari, della parte piana, cioè della massima parte dei fondi richiesti, e sull'avvicendamento, negli interfilari, di coltivazioni ortive primaticcie, con leguminose da seme e da foraggio; nonchè sull'alberatura con noccioli, olivi e fruttiferi nelle minori parti in declivio e in altipiano, non sia da reputare possibile ed utile, e tale da segnare una importante trasformazione colturale.

E, del resto, l'attitudine alla trasformazione non è sostanzialmente contestata dall'opponente; chè le controdeduzioni menzionano soltanto come, data la non grande estensione e il fatto che alcuni terreni altrui intermezzano la proprietà Del Drago, la trasformazione non avrebbe, a parere dei proprietari, carattere di importanza come superficie.

Tuttavia il Collegio - come ha affermato in precedente propria decisione - nello apprezzamento delle richieste, non può prescindere dalla indagine delle conseguenze che lo scorporo della zona domandata sarebbe per determinare sulla economia della intera azienda agraria, da cui la zona si scorpora. Nel caso di cui si tratta, del tenimento di circa mille ettari, che la Casa Del Drago possiede in territorio di Trevignano, l'Opera nazionale comprende nella totale richiesta di 57 ettari circa, i soli 55 ettari di piano, che la intera tenuta possiede, e che sono confinanti col lago di Bracciano.

Il Collegio giudica che il togliere dalla tenuta la totale porzione piana, equivarrebbe ad indurre gravi conseguenze nella economia della intera tenuta, e ritiene che le conseguenze di un simile scorporo, non sarebbero compensabili dalle porzioni pianeggianti, ma propriamente in altopiano, e dai brevi corni di valle, che esistono nella tenuta; ciò, sia quanto alla fertilità, sia quanto alla continuità del terreno.

E ciò, a parte che la attribuzione, come richiesta, comprometterebbe l'accesso del rimanente del tenimento, alla via provinciale ed al lago; se, dunque, le condizioni obbiettive generali sono tali da dar luogo alla attribuzione, il Collegio ritiene che non possa essere pertanto accolta l'intera richiesta dell'Opera; e giudica doversi eccettuare dalla attribuzione una parte degli appezzamenti, attribuendo soltanto il gruppo ovest di quelli richiesti.

Il che permette di far luogo alle esigenza dell'Opera, senza recare ingiusto danno alle necessità economiche complessive della tenuta che rimane in possesso dell'attuale proprietario.

Quanto alla proposta, infine, dei proprietari, di integrare eventualmente la parte da cedere all'Opera, con altri terreni dell'altipiano, questo collegio non ha potere di prenderla in considerazione.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Collegio visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 ed 11, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612

Pronunzia l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale, e la immediata occupazione da parte di questa, dei terreni di proprietà Del Drago, in territorio di Trevignano, distinti con i numeri di mappa:

129[l — 2, 131[l — 2 — 136 — 137 — 139 — 132 — 133 — 142 — 140 — 141[l — 2 — 146 — 143 — 148 — 149 — 151 — 158[l — 2 — 162 — 164 — 172[l — 2 — 174 — 168 — 398 — 178 — 190 — 191 — 22[l — 2 — 24 — 141, 164 — 4 — 5 — 6 — 8 — 10 — 9 — 1[l — 2 — 2[l — 2 — 144 — 152 — 161 — 163 — 167 — 157 — 175 — 176 e 192, escludendo, invece, dalla attribuzione stessa, i numeri 23 [l — 2 — 210[l — 2 — 211 — 229 — 197 — 198 — 199[l — 2 — 200[l — 2 — 204[l — 2, 213 — 214 — 232[l — 2, 195[l — 2 — 203[l — 2 — 207 — 208 — 209 — 221 — 241 — 212 — 243 — 244 — 246 e 247.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 27 novembre 1920 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Galli — Brizi, estensore — *Zattini — Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 7 dicembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 15 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 22 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	188 15	Belgio	198 —
Londra	106 065	Berlino	46 29
Svizzera	438 50	Vienna	5 875
Spagna	381 —	Praga	36 —
New York	27 825	Pesos oro	22 37
Olanda	9 30	Pesos carta	9 66

Oro 420 535

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 95	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 16	—

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO

Il Ministero dell'istruzione pubblica rammenta alle Amministra-

zioni dei giornali, riviste, ecc., che esso chiede direttamente, o per mezzo degli Uffici dipendenti, l'associazione o la rinnovazione degli abbonamenti ai periodici che gli occorrono, e che non si tiene vincolato a respingere quelli non chiesti o che gli fossero inviati direttamente e tanto meno a pagare l'importo del relativo abbonamento.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Luciani Lavinio fu Filippo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 1000 — Consolidato 5 0\|0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 gennaio 1921.

Il direttore generale
Garbazzi.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del debito pubblico.

AVVISO.

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni pei semestri delle scadenze 1° marzo, 1° luglio 1921 e 1° gennaio 1922.

	Scadenza:	IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE per imposta di ricchezza mobile	RITENUTE per tassa di negoziazione	RITENUTE Totale	IMPORTO netto da pagare per ciascuna cedola
Obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia. (Emissioni 1856-1858-1860).	1° marzo 1921	6 30	(a) 1 26	0 19	1 45	4 85
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie *A*, *B* e *C*.	1° luglio 1921	12 50	2 50 0 10	0 34	2 94	9 56
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie *A*, *B*, *C*, *D¹*, *D²*.	1° luglio 1921	7 50	2 50 0 10	0 21	1 76	5 74
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	1° luglio 1921	7 50	1 50 0 05	0 21	1 76	5 74
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048) reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.	1° luglio 1921 unitarie	7 50	1 50 0 05	0 18	1 73	5 77
	1° luglio 1921 quintuple	37 50	7 50 0 25	0 90	8 65	28 85
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba	1° luglio 1921	12 50	2 50 0 10	0 27	2 87	9 63
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	1° luglio 1921	7 50	1 50 0 05	0 20	1 75	5 75
Azioni della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° gennaio 1922	10 —	2 — 0 10	0 71	2 81	7 19
Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1° luglio 1921	6 —	1 20 0 05	0 29	1 54	4 46

Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratte nell'esercizio 1920-1921 e precedenti, sarà da ritenere una maggior somma di L. 0,42 per tassa di negoziazione e cioè in complesso la somma di L. 10,93.

(a) Si trascura l'addizionale all'imposta di ricchezza mobile sulla scadenza 1° marzo 1921, perchè l'importo dell'addizionale stessa non raggiunge i centesimi 5 dovendo essere applicata dal 1° gennaio 1921.

Roma, 19 gennaio 1921.

Il direttore capo di ragioneria reggente
PROSPERI.

Per il direttore generale.

(Elenco n. 22). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	476817	42 —	*Tiretto Emilia*, minore, ricoverata dal R. Stabilimento dell'Annunziata di Napoli e sotto la tutela legale del rappresentante dell'Istituto medesimo	*Tirettolo Erminia*, minore ecc., come contro.
»	286255	14 —	Lalloni *Francesco* fu Silvestro, dom. a Castiglione delle Stiviere (Mantova)	Lalloni *Ferdinando-Francesco*, ecc., come contro.
»	716812	1890 —	Cicio Salvatore di Giuseppe dom. a Cefalù (Palermo)	Ciccio Salvatore di Giuseppe, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom., come contro
»	256591	605 50	Scholl Felice, Antonietta, moglie di Mootoo Tommaso, Margherita, moglie di Cattica Tommaso, Anna moglie di Nenssler Federico, Rosa, nubile ed *Alfonso*, fratelli e sorelle fu Felice, gli ultimi due minori rappresentati dal tutore Frizzoni Gustavo fu Giovanni, eredi indivisi di Reichmann Alfonso fu Federico, dom. in Milano con usufrutto a Lampugnani Teresa	Scholl Felice, ecc. e *Paolo Alfonso* (invece di Alfonso), ecc., come contro.
Cons. 5 %	121473	180 —	Rivoira *Margherita* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia, ved. Rivoira, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Rivoira *Vittoria-Margherita*, ecc.. come contro.
3 50 %	478755	203 —	Podestà *Luisa*, *Elisa*, Emilia e Gian Carlo fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre Barral Giulia fu Eugenio, ved. di Podestà Giulio, dom. a Brescia	Podestà *Luigia*, *Elisabetta*, Emilia e Gian Carlo, ecc., come contro.
»	560358	262 50		
»	563204	185 50	Girola *Massimo* e Lionello fu Alfonso, minori sotto la patria potestà della madre Tulin Da La Tunisie Ida, ved. Girola, domiciliata a Milano	Girola *Umberto-Massimo* e Lionello fu Alfonso, ecc., come contro.
»	563103	549 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 gennaio 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione al 31 dicembre 1920	Situazione al 10 gennaio 1921
Cassa (Specie metalliche)	894,339,000	894,311,000
Portafoglio s/ piazze italiane	3,097,716,000	2,937,613,000
Anticipazioni	2,293,919,000	2,087,203,000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	804,342,000	790,923,000
Circolazione	15,431,688,000	15,280,349,000
Debiti a vista	1,268,390,000	1,047,616,000
Depositi in C/ C/ fruttifero	707,476,000	746,510,000
Rapporto della riserva alla circolazione	18,69 0/0	19,30 0/0

BANCO DI SICILIA.

Situazione provvisoria al 31 dicembre 1920

Cassa (specie metalliche 47)	108,800,000
Portafoglio s/ piazze italiane	163,500,000
Anticipazioni ordinarie	90,636,000
Fondi sull'estero, Portafoglio	33,000,000
Conti correnti all'estero	—
Circolazione c/ commercio	203,000,000
Circolazione c/ Stato	565,000,000
Debiti a vista	145,500,000
Depositi c/c fruttiferi	58,800,000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco	231,000,000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione	22,20 0/0

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 1, dal 3 al 9 gennaio 1921.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Brescia (*a*)	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	5
»	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova		1	—	1
Cuneo	Mondovi	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Voghera	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	2	—	2
Roma	Viterbo	—	1	—	1
Torino	Vicenza	—	2	—	2
		—	16	—	19
	Carbonchio sintomatico.				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Aquila degli Ab. (*a*)	Cittaducale	—	1	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	5	1	6
	Afta epizootica.				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	2	1	3	4
»	Asti	—	3	—	7
»	Casale Monferrato	1	1	1	1
»	Tortona	2	1	2	2
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Belluno	Feltre	1	—	3	2
»	Pieve di Cadore	1	—	2	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	2	9	2
»	Clusone	1	1	1	2
»	Treviglio	6	2	12	3
Bologna	Bologna	3	—	4	—
»	Imola	1	1	2	2
Brescia	Breno	1	—	1	1
	Segue: **Afta epizootica.**				
Brescia	Brescia	8	1	19	3
»	Chiari	2	1	3	1
»	Salò	2	—	2	1
»	Verolanuova	2	—	4	—
Como	Como	2	1	2	1
»	Lecco	7	—	9	1
»	Varese	5	1	8	2
Cuneo	Alba	2	—	6	—
»	Cuneo	1	2	1	5
»	Mondovi	1	2	1	2
»	Saluzzo	1	—	1	—
Firenze	Pistoia	1	—	2	—
»	San Miniato	2	—	2	1
Forlì	Cesena	2	—	5	—
»	Forlì	—	1	—	1
Genova	Albenga	3	—	9	1
»	Chiavari	1	—	1	—
»	Genova	2	1	5	1
Livorno	Livorno	1	—	2	—
»	Portoferraio	—	1	—	2
Lucca	Lucca	4	—	6	1
Mantova	Mantova	9	2	10	11
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	3	—	3	1
»	Lodi	3	3	3	3
»	Milano	5	4	5	9
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	1	1	1
»	Modena	2	2	2	2
Novara	Biella	2	1	3	2
»	Domodossola	1	—	1	—
»	Novara	7	1	16	11
»	Pallanza	1	—	1	—
»	Vercelli	5	1	7	3
Padova (*a*)	Padova	4	1	5	2
Parma	Borgo San Donnino	1	2	1	2
»	Parma	1	2	1	4
Pavia (*a*)	Mortara	4	1	6	2
»	Pavia	4	1	7	2
»	Voghera	9	4	14	6
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	2	2
»	Piacenza	3	1	9	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pisa	Pisa	2	3	12	11
»	Volterra	2	—	3	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	5	—	15	—
»	San Remo	2	—	3	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	3	—	3	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	1	2	—
»	Ravenna	2	—	3	3
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio Emilia	2	1	2	1
Roma	Roma	—	1	—	2
Rovigo	Rovigo	2	—	4	—
Sondrio	Sondrio	2	2	2	2
Torino	Aosta	1	—	1	—
»	Ivrea	7	2	13	6
»	Pinerolo	3	1	3	1
»	Susa	3	—	6	—
»	Torino	18	1	41	5
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Udine (*a*)	Pordenone	2	—	3	—
»	Tolmezzo	—	1		1
»	Udine	1	5	1	6
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	4	—	7	1
Verona	Verona	11	—	18	5
		219	74	373	160

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	1	3	3
Arezzo	Arezzo	6	1	23	15
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	—	2	—
»	Imola	5	—	33	5
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Firenze	Firenze	1	—	3	—
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Foggia	3	—	3	—
»	San Severo	2	—	3	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	1	—	1	—
Genova	Chiavari	—	1	—	4
»	Genova	3	—	10	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	5	—
»	Macerata	3	1	6	3
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	3	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	2
»	Perugia	2	—	4	1
»	Rieti	1	—	2	3
»	Spoleto	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Urbino	2	—	2	1
Pisa	Pisa	1	—	2	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	1	10	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	2	—	3	—
Roma	Velletri	—	1	—	1
»	Viterbo	—	2	—	2
Siena	Siena	3	—	11	2
Udine (*a*)	Udine	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	3
		50	19	137	56

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Ab. (*a*)	Sulmona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	3	1
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Cosenza (*a*)	Cosenza	2	—	9	—
Genova	Chiavari	1	—	6	—
»	Genova	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	1	—
Napoli	Casoria	—	1	—	3
»	Castellammare di St.	3	—	4	—
»	Napoli	2	—	3	—
Palermo	Palermo	1	—	20	4
Porto Maurizio	San Remo	2	—	4	1
Salerno	Salerno	1	1	1	1
		19	2	55	10

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Roma	Roma	—	1	—	1

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo (a)	Treviglio	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	7	—
		1	1	7	1

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle P. (b)	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Girgenti (a) (b)	Girgenti	1	—	2	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		3	3	4	3

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli A. (a)	Aquila	3	—	21	—
»	Avezzano	1	1	1	7
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
»	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	2	—	2	—
»	San Severo	—	1	—	1
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	1	2	2
Roma	Roma	—	1	—	1
		13	4	34	11

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Ab. (a)	Aquila	1	—	1	—
Foggia (a)	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	5	—
		3	—	7	—

Barbone dei bufali.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Foggia (a)	Foggia	1	—	1	—

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo (a)	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	5	—	6	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena (a)	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		12	—	13	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	5	—
		2	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	16	19
Carbonchio sintomatico	6	6	7
Afta epizootica	36	293	533
Malattie infettive dei suini	27	69	193
Morva	2	2	8
Farcino criptococcico	10	21	65
Rabbia	5	6	7
Rogna	6	17	45
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Vaiuolo ovino	2	3	7
Morbo coitale maligno	6	12	13
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	2	2	6

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente, dal 20 al 26 dicembre 1920.

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia	Postumia	1	1	1	1
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano (città)	—	1	—	1
»	Bolzano	1	2	1	3
»	Borgo	7	—	13	1
»	Bressanone	9	1	38	2
»	Brunico	1	1	1	1
»	Cles	2	—	8	—
»	Merano	7	2	19	3
»	Mezolombardo	2	1	2	1
»	Rovereto	3	—	10	1
»	Tione	5	—	7	—
»	Trento (città)	1	—	1	—
»	Trento	7	—	10	—
		48	9	117	14

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
»	Parenzo	2	—	2	—
»	Postumia	2	—	3	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	8	—	29	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	3	—	6	—
»	Tione	2	1	3	1
»	Trento	2	—	4	—
		25	1	149	1

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Benecovaz	2	—	8	—
»	Knin	2	—	4	—
»	Sebenico	2	—	80	—
»	Zara	3	—	32	—
		8	—	124	—

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Zara	1	—	69	—
Venezia Tridentina	Parenzo	—	2	—	2
Venezia Tridentina	Bolzano (città)	1	—	2	—
»	Bolzano	2	4	2	15
»	Borgo	1	—	4	—
»	Cavalese	—	1	—	27
»	Cles	4	—	14	—
»	Merano	1	—	2	—
»	Mezolombardo	3	—	5	—
»	Rovereto	2	—	18	—
»	Trento	1	—	2	—
		16	7	118	44

Farcino criptococcico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

Colera dei polli.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	3	—
		2	—	4	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	15	57	131
Rogna	10	26	150
Malattie infettive dei suini	11	23	162
Vaiuolo ovino	4	9	124
Rabbia	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	2	2	4

(*a*) I dati si riferiscono al periodo corso dal 5 al 12 dicembre 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.